



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0026091 P-4.8.2.8
del 27/09/2022



42199965

Ministero della transizione ecologica
Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura
Ufficio di Gabinetto
udcm@pec.cultura.gov.it
DG archeologia belle arti e paesaggio
Servizio V
dg-abap@pec.cultura.gov.it
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato "ALAS", costituito da 11 aereogeneratori localizzato nei comuni di Ittiri (SS) e Villanova Monteleone (SS), incluse le relative opere di connessione.

Progetto presentato dalla RWE Renewables Italia s.r.l.

Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati ed a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Cons. Carlo Notarmuzi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti," della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", ove è indicato che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale "previa acquisizione del concerto" del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il Piano paesaggistico regionale della regione Sardegna (PPR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Sardegna del 5 settembre 2006, n. 36/7;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 40/11 del 7 agosto 2015 recante "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Sardegna del 27 novembre 2020, n. 59/90, recante *"Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili"*, che abroga la sopramenzionata deliberazione della Giunta regionale della Sardegna del 7 agosto 2015;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato in "Ministero della transizione ecologica";

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato in "Ministero della cultura";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, l'articolo 20, recante *"Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"*;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, *"le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;

VISTE la nota n. 10281 del 4 maggio 2022, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale riferito al progetto di impianto eolico denominato "ALAS" e delle relative opere elettriche e infrastrutture connesse, localizzato nei Comuni di Ittiri (SS) e Villanova Monteleone (SS), presentato dalla società RWE Renewables Italia S.r.l.;

ATTESO che il progetto denominato "ALAS" prevede l'installazione di 11 aerogeneratori eolici - con altezza al mozzo di 115 metri e rotori del diametro di 170 metri, per un'altezza totale di 200 metri - da 6 MW ciascuno, per una potenza complessiva pari a 66 MW, nonché delle relative opere accessorie;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, la RWE Renewables Italia S.r.l., con nota dell'11 dicembre 2020, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 2 febbraio 2021;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, unitamente alle controdeduzioni fornite dal proponente, sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della Transizione Ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della documentazione integrativa trasmessa dal proponente, al fine della consultazione del pubblico, avvenuta in data 23 settembre 2021;

VISTA la nota del 22 marzo 2021 del Comune di Villanova Monteleone (SS) nonché la nota n. 15010 del 6 dicembre 2021 con la quale il Comune di Ittiri (SS) dà atto che il proponente ha recepito le osservazioni di cui alla precedente nota n. 3754 del 19 marzo 2021 del medesimo Comune;

VISTA la nota n. 38983-P del 19 novembre 2021, con la quale il Ministero della cultura ha reso parere tecnico istruttorio negativo sulla compatibilità ambientale dell'impianto in esame, basato anche sul parere negativo reso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota n. 38983-P del 19 novembre 2021;

VISTE le note della regione Sardegna: n. 55739 del 25 maggio 2021 (protocollo MATTM) dell'Assessorato della difesa dell'ambiente; n. 52260 del 14 dicembre 2021, della Direzione generale degli enti locali e finanze; n. 17350 del 15 dicembre 2021, con la quale la Direzione generale dei trasporti non rileva "particolari implicazioni ed effetti ambientali sulle infrastrutture di trasporto esistenti"; n. 63012 del 15 dicembre 2021, della Direzione generale pianificazione urbanistica territoriale della vigilanza edilizia; n. 45047 del 20 dicembre 2021, con la quale l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna formula osservazioni sul progetto in esame;

VISTA, inoltre, la nota n. 89262 del 16 dicembre 2021 della Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, nella quale si dà atto che il procedimento in esame rientra nella disciplina delle aree *buffer* di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 40/11 del 7 agosto 2015;

VISTO il parere n. 227 del 18 marzo 2022, con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole, con prescrizioni, sul menzionato progetto;

VISTA la nota 16589 del 14 giugno 2022 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha convocato per il 22 giugno 2022 una riunione volta ad acquisire i necessari elementi istruttori utili alla valutazione da parte del Consiglio dei ministri della questione in esame, ai sensi del richiamato articolo 5 della legge n. 400 del 1988;

VISTA la nota n. 23095 del 17 giugno 2022, con la quale il Ministero della cultura ha fornito un contributo sintetico concernente il caso in esame;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ATTESO che, nella predetta riunione, il Ministero della cultura e il Ministero della transizione ecologica hanno ribadito le proprie posizioni non permettendo, quindi, di pervenire al raggiungimento di un accordo per il superamento delle motivazioni a base del dissenso;

RILEVATO che, in sede di riunione istruttoria del 22 giugno 2021, i rappresentanti del Ministero della cultura hanno ribadito il parere contrario alla realizzazione dell'impianto in questione in quanto lo stesso non è compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata;

RILEVATO che il Ministero della cultura, nel citato parere, ha sottolineato che nel contesto territoriale interessato ricadono numerosi beni di interesse archeologico e che, nell'area di massima attenzione analizzata nello Studio di impatto ambientale, *"sono presenti 748 tra beni culturali e beni paesaggistici di cui 454 ricadono nell'area di visibilità teorica dell'impianto eolico in progetto"*;

ATTESO che il Ministero della cultura ha evidenziato l'impatto visivo dell'intervento, che *"trasforma negativamente la percezione delle visuali del paesaggio naturale, storico e identitario esistente appiattendole le relazioni orografiche dei contesti"*, e che il progetto, in ragione dell'altezza considerevole degli aerogeneratori, *"è visibile da più punti e da vaste aree"*;

RILEVATO che, a parere del Ministero della cultura, alcuni aerogeneratori e le relative opere di servizio ricadrebbero in area ad alto rischio archeologico e, in particolare: la posa del cavidotto che andrà a collegare gli aerogeneratori WGT1 e WGT2 passerebbe all'interno del complesso archeologico del Ciolo; gli aerogeneratori WGT5 e WGT6 sono molto vicini al sito archeologico di "Sos Muros" (con rischio, nel caso di rottura delle pale, di impattare i relativi beni archeologici); l'aerogeneratore WGT3 va ad interrompere la continuità tra il complesso archeologico del Ciolo e l'altura di Monte Alas; l'aerogeneratore WGT9 verrà installato nelle immediate vicinanze della "necropoli di Pubusattile"; gli aerogeneratori 5 e 6 verranno installati nelle vicinanze del sito archeologico "Sos Muros";

RILEVATO che, ad avviso del Ministero della cultura, l'impianto *"si localizza in un'area dichiarata non idonea ai sensi del D.Lgs. n. 199 del 2021, art. 20, comma 8, lett. c-quater, in quanto posizionato in aree ricomprese nella fascia di rispetto dei beni culturali archeologici"*;

RILEVATO che, nella predetta riunione istruttoria, il Ministero della transizione ecologica ha confermato l'interesse pubblico all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario, a livello nazionale e dell'Unione europea, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto *"Burden sharing"*;

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di 1 GW a partire dall'anno 2021;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono anche attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

RILEVATO che nell'area interessata dagli interventi non sono presenti beni tutelati ai sensi della Parte II del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come confermato dallo stesso Ministero della cultura nel citato parere istruttorio;

CONSIDERATO, con riguardo alla visibilità dell'impianto che, come indicato nel citato parere n. 227 del 18 marzo 2022 della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA-VAS, *"nell'area non insistono altri impianti eolici di grandi dimensioni. Il più vicino parco eolico si trova in agro del comune di Florinas, ad una distanza minima di circa 9-12 km e in un versante ubicato in maniera che i due parchi non siano praticamente mai visibili in contemporanea se non da un'unica visuale a Villanova Monteleone"*;

CONSIDERATO, con riguardo agli impatti cumulativi, che, la citata Commissione tecnica ha valutato che le installazioni di minieolici nell'area di interesse, posizionati in maniera disordinata e del tutto avulsa dai connotati paesaggistici del territorio, è *"più impattante rispetto ad un parco costituito da un numero limitato di aerogeneratori distanti tra loro e con un andamento lineare in sintonia con le forme del contesto paesaggistico, che si sviluppa su allineamenti ben individuabili sul territorio"* e, inoltre, che l'analisi di impatto visivo ha evidenziato che il parco risulta scarsamente visibile dai centri abitati, ad eccezione del Comune di Villanova Monteleone;

CONSIDERATO che lo stesso Ministero della cultura, nel citato parere del 17 giugno 2022, ha affermato che *"le aree di maggior pregio dal punto di vista paesaggistico si trovano ubicate in luoghi dai quali la percezione visiva e lo skyline non subiscono un impatto significativamente negativo; inoltre il parco è scarsamente visibile dai centri abitati ad eccezione di Villanova Monteleone ma, come si evince dal rendering, skyline non viene modificato e la percezione visiva, pur modificandosi, non appare significativamente peggiorata, considerato che il layout e la distribuzione degli aerogeneratori permette un discreto inserimento del parco nell'ambito del territorio interessato"*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO che, come emerge dai pareri del Ministero della cultura, i beni archeologici, tutelati ai sensi della Parte II del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono collocati nelle aree contermini al progetto, non già in quelle ove direttamente insisteranno gli aerogeneratori;

CONSIDERATO che, come indicato nel medesimo parere n. 227 della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA-VAS, che richiama, sul punto, l'analisi svolta dal proponente, *"gli aerogeneratori, la stazione di utenza, nonché la sottostazione sono tutti all'esterno delle aree non idonee individuate dalla Regione Sardegna tranne un modesto interessamento di corsi d'acqua (...)"*;

RILEVATO, inoltre, che le aree non idonee, identificate dalla citata D.G.R. n. 40/11 del 10 settembre 2015, determinano *"nei siti e nelle aree individuati, un'elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni in sede di autorizzazione"*, non comportando alcuna preclusione aprioristica; in tal senso anche le fasce di rispetto (c.d. *buffer*) non possono essere interpretate come distanze minime inderogabili, come chiarito dal Consiglio di Stato, nella sentenza n. 8754 del 2021;

CONSIDERATO, infine, che nella ponderazione degli interessi coinvolti occorre tener conto del fatto che gli aerogeneratori in esame non ricadono direttamente in aree sottoposte a tutela ai sensi del citato articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico denominato "ALAS" e delle relative opere elettriche e infrastrutture connesse, localizzato nei Comuni di Ittiri (SS) e Villanova Monteleone (SS), della società RWE Renewables Italia S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 227 del 18 marzo 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI